

COMUNE DI BERGAMO

Regolamento Locale di Igiene Tipo

Deliberazione della Giunta Regionale n° 3/49784 del 28/03/1985

(ex art. 53 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64)

Il testo del presente regolamento è stato aggiornato al 1° maggio 1985, con Delibera della giunta regionale 7 maggio 1985, n. 52097.

Il Titolo III è stato così aggiornato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/45266 del 25 luglio 1989.

TITOLO III - AMBIENTI CONFINATI - IGIENE EDILIZIA.

CAPITOLO 2 - AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI

3.2.8. Parapetti

Le finestre devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm 90 per i primi due piani fuori terra e di cm 100 per tutti gli altri piani.

I balconi e le terrazze devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm 100 per i primi due piani fuori terra e cm 110 per tutti gli altri piani.

In ogni caso i parapetti, fermo restando che devono garantire sufficiente resistenza agli urti, devono essere realizzati con aperture che non abbiano larghezza libera superiore a cm 11 e in modo da non favorire l'arrampicamento.

CAPITOLO 6 - SOPPALCHI, SEMINTERRATI, SOTTERRANEI, SOTTOTETTI, SCALE

3.6.1. Soppalchi, superficie ed altezza

La superficie dei soppalchi sarà relazionata alla superficie dei locali ed all'altezza delle parti sia inferiori che superiori.

L'altezza netta fra pavimento finito e soffitto finito, sia per la parte sottostante che per la parte soprastante, non potrà essere inferiore a m 2,10; in tal caso la superficie del soppalco non supererà 1/3 della superficie del locale.

Qualora l'altezza come sopra definita, sia per il locale sottostante che per il locale soprastante, sia almeno di m 2,30, la superficie del soppalco potrà raggiungere 1/2 della superficie del locale.

Saranno ammesse gradazioni intermedie, su parere favorevole del Responsabile del Servizio n.1; in ogni caso la superficie del soppalco, ivi comprese le superfici per l'accesso, non supererà mai gli indici di cui al comma precedente.

3.6.2. Areoilluminazione dei soppalchi

Entrambe le parti, soprastante e sottostante, devono essere totalmente aperte e quella superiore munita di balaustra non inferiore a m 1,00 di altezza.

Il vano principale e i vani secondari così ricavati devono risultare regolamentari per quanto riguarda la superficie areoilluminante; debbono inoltre essere assicurate tutte le caratteristiche ed i requisiti

TECNO SCALA

CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

di cui al capitolo 4 del presente Titolo ad eccezione dell'altezza. Resta inteso, in ogni caso, che le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate.

3.6.7. Scale di uso collettivo a servizio di più alloggi: aeroilluminazione

Le scale che collegano più di due piani compreso il piano terra, devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore a mq 1 per ogni piano.

Potrà essere consentita la illuminazione dall'alto a mezzo di lucernaio la cui apertura deve essere pari a mq 0,40 per piano servito.

Gli eventuali infissi devono essere comodamente e agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione. I vetri che costituiscono pareti nel vano scala, devono essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.

Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l'apertura di finestre per l'aerazione dei locali contigui.

Sono escluse dalla regolamentazione di cui al presente articolo e successivi le scale di sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme specifiche.

3.6.8. Caratteristiche dei materiali delle scale di uso collettivo

Le pareti dei vani scala devono essere realizzate con materiali lavabili che consentano una facile pulizia e di almeno cm 180.

Stesse caratteristiche devono avere il gradino - alzata pedata e pianerottoli - nonchè il parapetto o la balaustra completi di corrimano.

3.6.9. Sicurezza delle scale di uso comune

Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad una altezza non inferiore a m 0,90.

È vietata l'apertura delle porte in adiacenza al gradino della rampa e comunque la distanza fra i punti più vicini fra il primo gradino della rampa in discesa e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a m 0,50.

3.6.10. Larghezza delle scale

La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti, comunque non deve essere inferiore a m 1,20 riducibili a m 1 per le costruzioni fino a 2 piani e/o ove via sia servizio di ascensore.

Nei casi di scale che collegano locali di abitazioni, o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti dello stesso alloggio, ecc. può essere consentita una lunghezza di rampa inferiore e comunque non minore di m 0,80.

3.6.11. Dimensioni delle scale di uso comune

I gradini delle scale devono avere le seguenti misure:

- alzata minima 16 cm, massima cm 18; l'altezza massima della alzata è consentita solo per casi particolari e comunque solo per progetti di ristrutturazione;
- pedata di larghezza tale che la somma di essa con due alzate non sia inferiore a cm 63.

TECNO SCALA

CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

Per il collegamento di più alloggi le scale devono essere interrotte almeno ogni 10 alzate con idonei pianerottoli che per le nuove costruzioni non devono essere di lunghezza inferiori a m 1,20 salvo quanto disposto al successivo articolo.

3.6.12. Scale a chiocciola

Per gli edifici di nuova costruzione ove sia prevista la realizzazione di scala a chiocciola per il collegamento di due o più piani, tra diversi alloggi o comunque ad uso comune questa dovrà avere una pedata di profondità minima di cm 25 escluse eventuali sovrapposizioni, per la larghezza di almeno m 1 per ogni gradino; l'alzata deve osservare gli indici di altezza indicati all'articolo precedente.

Le scale a chiocciola che collegano locali di uno stesso alloggio o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, ecc. devono avere un'apertura di diametro non inferiore a m 1,20.

3.6.13. Chiusura delle scale di uso comune

Nelle nuove costruzioni la scala di accesso all'alloggio, se unica, deve essere coperta; dovrà inoltre essere chiusa su ogni lato fermo restando quanto previsto dall'art. 3.6.9. qualora sia l'unico collegamento per alloggi situati su più di due piani.

Continua ...

TECNO SCALA

CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

Premessa.

Il regolamento Locale di Igiene detta norme integrative e complementari alla legislazione nazionale e regionale in materia di igiene, adeguando le disposizioni generali alle particolari condizioni locali, giusto il disposto dell'art. 344 del T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. 27/7/34, n.1265.

La Giunta Regionale predispone Il Regolamento d'Igiene- tipo ed i successivi aggiornamenti (art. 53 L.R. 64/81).

Il Comitato di Gestione dell'Ente Responsabile dei servizi di zona (di seguito denominato E.R.) formula all'Assemblea la proposta del Regolamento Locale di Igiene-tipo per i Comuni compresi nella propria zona socio-sanitaria, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge regionale 30 Novembre 1984, n. 61.

L'Assemblea di ciascun E.R. approva il Regolamento Locale di Igiene-tipo e le eventuali modifiche ed aggiornamenti.

La delibera di approvazione è sottoposta al controllo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 35/80. Sulla base del Regolamento dell'E.R. il Consiglio Comunale adotta il Regolamento Comunale d'Igiene che verrà sottoposto al controllo di legittimità (Comitato Regionale di Controllo), previo parere di merito del Comitato di Gestione dell'E.R. di appartenenza, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 39/80.

In caso di eventuali inadempienze, valgono i poteri di surroga come specificati dall'art. 3 della L.R. 61/84. A monte della proposta di normativa contenuta nel presente Regolamento-tipo si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti relativi alla intera impostazione che si è voluta dare allo stesso documento che, in concreto oltre a dover rappresentare per gli organi tecnici di vigilanza e per gli amministratori uno strumento di agile consultazione e di aggiornamento per un puntuale controllo della sua applicazione, dovrebbe costituire uno strumento di informazione per gli operatori e per tutti i cittadini sull'intero complesso di norme e dei livelli di competenza degli Enti Locali (Comuni e E.R.).

In base a tali considerazioni e nel rispetto delle previsioni di legge vigenti, la Giunta Regionale ha ritenuto opportuno che la normativa proposta contenesse appositamente sia una parte sulla regolamentazione delle attività e dei servizi che dovrebbe costituire regolamento proprio di competenza dell'Associazione dei Comuni - E.R. - sia la parte più propriamente normativa di specifica competenza del singolo Consiglio Comunale. Resta inteso che per le parti costituenti regolamentazione propria dell'E.R. che nel testo sono indicate mediante asterisco, i Comuni potranno intervenire solo nel momento formativo della decisione secondo le modalità di partecipazione e consultazione previste dalla legislazione regionale e dagli statuti dei singoli E.R., mentre nel momento della deliberazione di adozione del Regolamento Comunale i singoli Consigli Comunali di queste parti dovranno solamente prenderne atto in quanto decisioni di competenza dell'E.R. Pertanto tutte le parti contrassegnate con asterisco costituiranno regolamentazione propria interna dell'E.R. e non dovranno essere oggetto di approvazione da parte dei Consigli Comunali che si limiteranno a recepirle, specificando nell'atto deliberativo che trattasi di sole indicazioni che non hanno valore normativo o dispositivo ai fini del Regolamento Locale di Igiene.

Le indicazioni su esposte riguardano principalmente il Titolo I ove si sono appositamente previsti i vari livelli di competenza sia amministrativa che tecnica, nonché le modalità organizzative e di esercizio dell'organo tecnico (USSL - Servizio n.1) per l'espletamento delle attività sia di specifica competenza del suo Ente Gestore (E.R.) che di supporto all'Autorità Comunale.

Per quanto concerne il Titolo II, oltre alle indicazioni su esposte, occorre segnalare che nella normativa proposta sono state inserite disposizioni che trovano il loro fondamento legislativo in progetti di Legge regionali in via di approvazione. Resta inteso che con l'approvazione di tali p.d.l. le parti interessate del Regolamento dovranno essere tempestivamente adeguate ed aggiornate qualora i testi definitivi delle leggi si dimostreranno incompatibili con la normativa regolamentare proposta.

TECNO SCALA

CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

Al fine di assicurare la facilità e la tempestività dell'aggiornamento che interessa comunque l'intero Regolamento, si è prevista una impostazione tipografica editoriale appositamente predisposta per accogliere modifiche ed integrazioni.

Per quanto concerne il Titolo III, Igiene Edilizia o Igiene degli ambienti confinati, si vuole cogliere l'occasione, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento propri dell'Autorità Regionale, per richiamare l'attenzione degli Enti locali periferici (Comuni, Comunità Montane, Associazioni di Comuni) su alcuni aspetti della materia.

Come noto infatti i Comuni, a norma dell'art. 33 della Legge 1150/42, devono dotarsi di Regolamento Edilizio, che deve contenere norme nelle materie previste dallo stesso articolo, ivi comprese quelle concernenti gli aspetti igienico-sanitari (punto 9), in armonia con le disposizioni del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265. Norme sull'igiene del suolo e delle abitazioni sono peraltro obbligatoriamente da inserire nei Regolamenti Comunali di Igiene ai sensi degli artt. 344 e 218 del T.U.LL.SS. 1265/34 e pertanto l'armonia e l'uniformità dei due strumenti di regolamentazione locale diventa fondamentale. Si rende perciò indispensabile che la normativa di igiene edilizia proposta, ed in particolare quella dei capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 venga recepita dai Comuni o nel Regolamento di Igiene o nel Regolamento Edilizio, facendo in modo che un Regolamento contenga tutta la normativa in forma estesa e l'altro faccia esplicito richiamo ad esso cosicché ogni modifica dell'uno diventi automaticamente valida anche per l'altro. In questo modo si eviterà il rischio di avere riferimenti difformi e/o contraddittori e per superare la difficoltà di avere o usare strumenti incompleti si farà opportuno uso di allegati. Resta inteso comunque che eventuali successive modifiche interessano entrambi i Regolamenti e dovranno quindi essere adottate nel rispetto delle procedure formali e delle competenze in fase istruttoria, di approvazione e di controllo, previsti per entrambi gli strumenti.

Si ricorda che il Regolamento Edilizio viene adottato con delibera del Consiglio Comunale previo parere della Commissione Edilizia e dell'Organo Tecnico dell'E.R. dei servizi di zona e che su di esso deve, prima dell'approvazione da parte della Giunta Regionale, essere acquisito l'obbligatorio parere già del Consiglio Provinciale di Sanità (art. 11 D.P. 257/71, art. 36 Legge 1150/42) ora del Comitato di Gestione dell'E.R. (art. 24 L.R. 39/80).

Corre pure l'obbligo di richiamare l'attenzione dei Comuni al fatto che all'E.R. sono state trasferite alte competenze già del Medico Provinciale e del Consiglio Provinciale di Sanità ed in particolare l'espressione dei pareri obbligatori nelle materie previste dal citato art. 11 del D.P.R. 257/71 nonché sui progetti delle opere di cui all'art. 228 del T.U.LL.SS. 1265/34 (acquedotti, fognature, ospedali, cimiteri, mattatoi e opere igieniche di ogni genere di Enti Pubblici) come modificato dalla Legge 595/59. Peraltro, a questo proposito, corre l'obbligo di richiamare l'art. 20 della L.R. 64/81 che dando attuazione all'art. 20, lettera f) della Legge 833/78 con una innovazione sostanziale rispetto il precedente sistema di controllo finale ha introdotto un principio di partecipazione attiva all'E.R. nella fase di formazione degli strumenti urbanistici generali intendendosi per tali il Piano Regolatore Generale, il Programma di Fabbricazione e le relative norme di attuazione e varianti. È opportuno comunque che analoga procedura venga adottata per qualsiasi intervento di programmazione urbanistica che riguardi a gestione del territorio comunale o intercomunale.

Questa innovazione comunque nulla pregiudica in merito ai controlli finali ed alle procedure autorizzative regionali. Fermo restando comunque che gli atti regionali di approvazione sono complessivi ed esaustivi, per cui non occorre nessun altro parere e/o controllo successivo, si ritiene opportuno che con l'atto di trasmissione alla Regione per l'approvazione degli strumenti di regolamentazione urbanistica adottati, venga allegato, oltre il parere tecnico propositivo espresso dai competenti organi dell'USSL in fase preliminare, anche il parere sull'atto adottato espresso dal Comitato di Gestione dell'E.R., nelle veci del soppresso Consiglio Provinciale di Sanità, ai sensi dell'art. 230 del T.U.LL.SS. 1265/34 ed agli effetti delle verifiche di compatibilità di cui alla lettera f) dell'art. 20 della Legge 833/78.

TECNO SCALA

CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

Da ultimo si richiama l'attenzione sulla vigenza delle recenti disposizioni dettate in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia con la Legge 28 febbraio 1985, n. 47 che introducono elementi di innovazione e di interesse specifico del settore e che, con ogni probabilità, anche in relazione alle previste norme regionali di attuazione, potrebbero interessare anche l'organo tecnico addetto alla verifica e al controllo oltre che le competenze amministrative. Ci si riferisce in particolare al nuovo regime autorizzativo previsto per alcune categorie di opere quali quelle di cui all'art. 26; ad alcune innovazioni previste dall'art. 35 penultimo comma (anche se riferito alle sole costruzioni interessate dal condono edilizio), nonché alle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 4.

Anche per questo settore, non appena verrà approvata la prevista normativa regionale, attuativa della Legge 47/85, si provvederà tempestivamente a fornire gli aggiornamenti del caso.

Per le motivazioni di carattere generale già espresse, e cioè per la necessità di fornire uno strumento il più possibile completo, sia a livelli di indicazioni e riferimenti normativi sia di puntuale conoscenza dei rispettivi organi competenti, il Titolo IV già puntualmente ed esaurientemente trattato dalla varie Leggi e Regolamenti Statali vigenti, piuttosto che organizzato verso un rimando a tale legislazione è stato impostato talvolta anche ad una ripetizione pedissequa della normativa: ciò allo scopo di consentire una lettura consequenziale della normativa nonché per chiarire i vari livelli di articolazione delle competenze tecniche ed amministrative.

Rispetto a precedenti proposte nel presente Regolamento Locale dell'Igiene- tipo sono riportate in appendice alcune disposizioni finali contenenti indicazioni sulle sanzioni derivanti dall'applicazione del Regolamento nonché sull'entrata in vigore dello stesso. Data l'importanza del problema relativo alla previsione di una proposta di Regolamento Locale di Igiene "tipo" contenente norme da valere sia per l'E.R. che per il Comune e considerato che i rispettivi atti deliberativi di adozione dei singoli Enti dovranno approvare solo le parti di propria competenza, si ribadiscono alcune indicazioni su cui occorre porre la massima attenzione. Tutti gli articoli contrassegnati con asterisco dovrebbero costituire regolamentazione propria dell'E.R.: essi non sono pertanto oggetto di approvazione da parte dei Consigli Comunali che potranno recepirli, nell'atto deliberativo di adozione del proprio Regolamento, come presa d'atto.

Viceversa, tutti gli articoli non contrassegnati da asterisco costituiscono Regolamento "tipo" dell'E.R. e regolamentazione propria del Comune; essi sono pertanto oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea dell'E.R. e da parte dei Consigli Comunali.

Il Regolamento "tipo" approvato dalla Giunta Regionale costituisce indirizzo per gli E.R. e pertanto nell'andare ad approvare nelle loro Assemblee il Regolamento "tipo" le Associazioni dei Comuni dovranno ad esso far riferimento non in modo acritico dovendo adeguare quanto proposto alle effettive situazioni locali ed ai propri programmi.

Analogamente il Regolamento "tipo" dell'Associazione dei Comuni costituisce indirizzo e riferimento per i Regolamenti Comunali di Igiene che i singoli Consigli andranno ad approvare in piena autonomia e con la precisa indicazione che la conformità ai Regolamenti "tipo" non avvenga in modo tacito o acritico dovendo il Comune esercitare una propria specifica competenza con riferimento precipuo alla situazione ed all'interesse della collettività locale.

Resta inteso comunque che nelle procedure di approvazione dovranno essere rispettati i tempi ed i modi previsti dall'art. 3 della L.R. 61/84 e nell'atto deliberativo della Giunta Regionale e ciò anche al fine di non dar luogo al ricorso ai meccanismi di surrogia previsti che costituirebbero comunque una rinuncia ad esercitare proprie competenze con conseguenze sicuramente non utili agli effetti di una efficace tutela della collettività rappresentata.